

Numero 209 pag. 32 del 3/9/2011 Pier Carmelo Russo *

La legge siciliana sugli appalti recepisce le indicazioni della dia

È l'offerta più vantaggiosa la ricetta antimafia

Con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, la regione siciliana è intervenuta in materia di appalti, optando, quale criterio di selezione, per l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vi sono stati al riguardo isolati dissensi (ItaliaOggi, 1° settembre 2011, p. 38), estesi anche a ipotizzate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge.

La scelta siciliana è però coerente con le notazioni della direzione investigativa antimafia, secondo cui la criminalità organizzata ricorre a nuove e sfuggenti tecniche di infiltrazione che hanno sostituito la capacità di intimidazione con il ricorso al massimo ribasso (Rel. I sem.2010)

Secondo la Commissione parlamentare di inchiesta su infortuni sul lavoro e morti bianche, «bisogna porre limiti precisi al ricorso al massimo ribasso d'asta, canale privilegiato di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia del paese che, come da noi segnalato anche in un apposito ordine del giorno approvato all'unanimità del senato». Conclusioni quest'ultime fondate su dati fattuali e non su illuminate esegesi, però smentite dalla realtà.

Infatti, anche il ministro del lavoro, è intervenuto sul criterio del massimo ribasso come causa dell'incremento delle morti bianche (circ. n. 5/2011).

Secondo l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) il massimo ribasso «favorisce le infiltrazioni della criminalità organizzata» (in questi termini il presidente Paolo Buzzetti), e per l'Aniem (Associazione nazionale imprese edili e manifatturiere) «il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa offra più garanzie» (così il presidente Dino Piacentini).

Per la Cisl, sui lavori per l'Expo di Milano, il massimo ribasso «sospinge le aziende ad offerte sotto il costo di mercato facilitando la infiltrazione di aziende sovente legate alla criminalità organizzata» Senza dimenticare i protocolli di legalità sottoscritti con le amministrazioni pubbliche che prevedono di accantonare il criterio del massimo ribasso a favore della cosiddetta «offerta economicamente vantaggiosa» che maggiormente garantisce trasparenza e salvaguardia dei diritti sul lavoro.

Altrettanto incongrua appare l'adombrata incostituzionalità dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2011, che si discosterebbe dal dlgs n. 163/2006. Infatti, la norma regionale (comma 1) riproduce invece testualmente le parole delle linee guida dell'Authority di vigilanza sui contratti pubblici in materia di offerta economicamente vantaggiosa (pagg. 6 e 7, maggio 2011).

La regione ha quindi pienamente realizzato ciò che viene accusata di avere omesso, collegando i criteri di selezione dell'offerta a condizioni affatto diverse (art. 19, comma 1, nn. 1 e 2), in coerenza con la sentenza del Consiglio di stato, n. 5624/2010, ex adverso erroneamente richiamata.

Quindi, le stazioni appaltanti non sono affatto vincolate al ricorso ad un sistema di gara, poiché la legge regionale n. 12/2011, pur manifestando, all'art. 19 comma 2, l'opportunità del ricorso al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per gli appalti sopra soglia, demanda alle stazioni appaltanti il compito di verificare, in concreto la possibilità di utilizzare tale metodo di gara, statuendo, al successivo comma 3 che «le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le

medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta».

Pertanto, in ipotesi, tutte le gare potranno essere celebrate mediante ricorso al sistema del massimo ribasso e nessuna con quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, a discrezione della stazione appaltante, cui, nella sostanza, il legislatore regionale si è limitato ad imporre un obbligo di motivazione rinforzata sulla scelta operata. Con buona pace di ogni questione di legittimità costituzionale.

Si segnalano, infine, importanti interventi di effettivo contrasto all'alterazione dolosa della gare d'appalto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011, con maggiori garanzie nel caso di aggiudicazione caratterizzate da ribassi eccessivi o alla possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai terzi affidatari, nel caso di appalto concluso con contraente generale.

* assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Sicilia